Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Giovedì 24 novembre** — **Numero 275**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma presso l'Amministrazione anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » 26; » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558, *che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 2 settembre 1919, n. 1782, col quale si autorizzano i RR. Istituti superiori di studi commerciali ad istituire corsi specializzati o di integrazione.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1782;
[illegible]enuta la necessità e l'urgenza di modificare gli [illegible]li 1 e 2 del predetto R. decreto-legge 2 settem[illegible]919, n. 1782;
[illegible]itito il Consiglio dei ministri;
[illegible] la proposta del Nostro ministro segretario di Stato [illegible] industria e il commercio, di concerto col ministro [illegible];

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782 sono modificati come segue:

Art. 1. — I RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono autorizzati ad istituire uno o più corsi di integrazione o di specializzazione con particolari finalità scientifiche o pratiche da impartirsi in un anno complementare di studi della Facoltà di scienze economiche e commerciali.

L'istituzione dei corsi di specializzazione e di integrazione avrà luogo con le norme stabilite nell'art. 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268.

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso saranno stabiliti nel decreto Reale di istituzione.

Con le norme dello stesso articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268, in ogni Istituto superiore, quando ne sia riconosciuta la convenienza, le cattedre di ma-

tarie fondamentali, di cui all'art. 9 della legge, comprendenti due insegnamenti di discipline distinte, potranno essere separate. Le cattedre così separate non potranno essere coperte contemporaneamente con professori di ruolo se non nei limiti dei posti di straordinario o di ordinario, che, secondo le stesse norme dell'art. 13 della legge, gli Istituti abbiano istituito nei rispettivi organici a carico dei loro bilanci e senza aggravio dello Stato.

Art. 2. — Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciato dagli Istituti, porterà una menzione speciale del corso di specializzazione o di integrazione, che lo studente ha seguito nell'anno complementare di studi, superando i relativi esami.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in unico testo le norme legislative in vigore sull'istruzione superiore economica e commerciale.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1560, *concernente modificazioni ai decreti Reali 2 ottobre 1919, n. 1916 e 23 marzo 1919, n. 461, relativi alla concessione di opere di bonifica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1916, è modificato come segue agli articoli 1, 3 e 4:

« Art. 1. — Fino a tutto il 31 dicembre 1924, le quote di concorso dello Stato e degli altri contribuenti nella spesa delle opere di bonifica di 1ª categoria, eseguite in concessione, saranno proporzionate al costo effettivo delle opere stesse, anche quando ne sia assunta l'esecuzione da Provincie e Comuni o dall nazionale per i combattenti.

Nella determinazione del costo delle opere, g ressi sul capitale anticipato dal concessionario n tranno essere tenuti in conto per tasso superi quello ufficiale dello sconto, al momento della lazione del prestito, aumentato del 0,50 0\|0.

« Art. 3. — Col decreto di concessione o co provvedimento successivo, verranno stabiliti i di tempo alla scadenza dei quali i concessiona esibizione della contabilità e degli stati di a mento dei lavori regolarmente accertati dal Ge vile, potranno ottenere la determinazione delle lità dovute dagli Enti interessati limitatamente dei loro crediti.

Alla scadenza del biennio dalla data del decr fissa le modalità di pagamento dei contributi, s vederà all'esame dei titoli di spesa ed al conse accertamento del costo effettivo delle opere, a di due delegati del Ministero dei lavori pubb contraddittorio con un rappresentante del conce rio, o alla determinazione del credito e delle spondenti annualità, al netto delle somme già date, rimanendo vincolato soltanto il 5 0\|0 al c delle opere.

Qualora alla scadenza del termine di cui al le opere non fossero ancora ultimate, la stessa missione liquidatrice, nel determinare i crediti vori eseguiti dopo l'ultima liquidazione, accerte che l'importo dei lavori ancora da eseguire in progetti approvati.

In relazione a tale importo, aumentato della tuale per spese generali ed impreviste, di cui ag coli 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 e legge 13 luglio 1911, n. 774, saranno stabili somma fissa e invariabile, i contributi dello degli altri Enti.

« Art. 4. — Durante il termine di cui all'ar rappresentante del Ministero del tesoro ed un r sentante del Ministero dei lavori pubblici f parte con voto deliberativo, dell'organo consor cui è attribuita dallo statuto la gestione delle concesse ».

Art. 2.

I concessionari di opere di bonifica, i quali a optato per l'applicazione delle leggi anteri creto Luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 19 ottenere che si provveda alla liquidazio dei contributi dello Stato, dalle Provincie e sulla base dello stato di avanzamento dei modo previsto dal precedente articolo.

Pel calcolo della spesa si applicheranno variabilmente fissati nel preventivo, aggio mini del decreto Luogotenenziale 8 agost mero 1330, e la trattenuta del 10 0\|0 sui c

dati, resterà vincolata a garanzia della tecnica regolarità delle opere fino al collaudo del lotto corrispondente, secondo il riparto in collaudi parziali, contenuto nel progetto economico della bonifica.

È abrogato l'art. 33 della legge 13 luglio 1911, numero 774.

Art. 3.

Quando nelle località dove debbono eseguirsi impianti idrovori per bonifiche di prima categoria non esista, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, energia elettrica disponibile a condizioni convenienti, gli impianti dovranno essere azionati termicamente e il contributo dello Stato, delle Provincie e dei Comuni sarà determinato in base alla spesa relativa.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà però stabilire che il contributo così determinato resti fermo anche quando in luogo degli impianti termici siano adottati macchinari a motore elettrico, se il concessionario della bonifica, solo od associato ad altri concessionari, si assuma di costruire appositi impianti generatori idro elettrici.

Art. 4.

La classifica in prima categoria, contenuta nel Regio decreto 21 aprile 1921, n. 718, è estesa a tutte le opere della bonifica del territorio fra il Naviglio navigabile e l'Enza.

Art 5.

All'art. 16 del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 461, è aggiunto il seguente capoverso;

« Il Ministero dei lavori pubblici potrà corrispondere ai concessionari delle opere idrauliche di seconda categoria l'intero importo delle opere nel numero di annualità che sarà stabilito nell'atto di concessione curando poi la rivalsa delle quote di contributo a carico delle Provincie e dei proprietari interessati nel modo previsto dagli articoli 32 e 33 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 ».

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1586, *che apporta modificazioni al R decreto legge 24 novembre 1919, n. 2329, relativo all'avanzamento degli ufficiali della R. marina.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina, e sue successive modificazioni, ed in particolar modo il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329;

Considerata l'equità di apportare alcune varianti alle norme che disciplinano l'avanzamento a tenente di vascello ed a capitano macchinista;

Ritenuta l'opportunità che all'avanzamento a scelta al grado di capitano di vascello e gradi corrispondenti siano estese le norme stabilite per l'avanzamento a scelta ai gradi di ufficiale ammiraglio e ciò anche per l'avanzamento a tenente colonnello macchinista;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 11 del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che non sono approvati negli esami di una o due materie obbligatorie possono dare esami di riparazione, e, se approvati, sono classificati alla coda del loro corso; se invece sono ancora riprovati, saranno chiamati a sostenere un nuovo esame di riparazione insieme al corso successivo, col quale saranno classificati, se ottengono l'approvazione.

« Coloro poi che non sono approvati nel primo scrutinio di esami in più di due materie obbligatorie, potranno essere chiamati a sostenere soltanto un esame di riparazione col corso successivo, e, se approvati, saranno classificati con lo stesso, come se ad esso avessero appartenuto.

« Coloro che non ottengono l'approvazione anche negli esami col corso successivo, sono esclusi definitivamente dall'avanzamento ».

Art. 2.

Le norme stabilite dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, sono estese all'avanzamento a scelta al grado di capitano di vascello e gradi corrispondenti, ed a tenente colonnello macchinista.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° settembre 1921 per l'art. 1; dal 1° dicembre 1921 per l'art. 2.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — BERGAMASCO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1556, *che apporta modificazioni al Regolamento sui Convitti nazionali, approvato con R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 luglio 1908, n. 412.

Veduto il R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto 20 marzo 1921, n. 475;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme fissate dal regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101, relative ai concorsi per i posti di vice economo dei Convitti nazionali saranno applicate per i concorsi ai posti di economo nei Convitti stessi.

Art. 2.

Agli articoli 5, 2° comma, 6, 9, 10, 14, 1° comma, 16, 17, 19, capo 3°, 21, comma 3°, 23, 24 u. c., 26, 27, 28, 29, 31 comma 1°, del regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101, sono sostituiti provvisoriamente, per quanto riguarda il 1° concorso ai posti di vice rettore, economo ed istitutore nei Convitti nazionali, i seguenti articoli recanti rispettivamente lo stesso numero.

Art. 5, 2° comma. — Il concorso è bandito con decreto Ministeriale per un numero di posti corrispondente ai posti effettivamente vacanti alla data del decreto.

Art. 6. — Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di vice rettore ed economo sono presiedute dal direttore generale per l'istruzione media o da altro funzionario del Ministero di grado non inferiore a quello di capo divisione, e sono composte di quattro membri, oltre il presidente, nominati dal ministro.

Della Commissione per il concorso ai posti di vice rettore fa parte un rettore e di quella per il concorso ai posti di economo fa parte un economo dei Convitti nazionali.

Sarà segretario un funzionario del Ministero appartenente alla carriera amministrativa a ciò delegato.

Art. 9. — Gli esami di concorso ai posti di vice rettore constano di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta sarà su argomento pedagogico e la prova orale sarà contenuta nei limiti delle materie dei programmi allegati al regolamento 24 marzo 1912, n. 1101.

Art. 10. — Gli esami di concorso al posto di economo constano di una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta sarà fatta sulla contabilità generale dello Stato e la prova orale sarà contenuta nei limiti delle materie dei programmi allegati al regolamento 24 marzo 1912, n. 1101.

Art. 14, 1° comma. — Nei giorni immediatamente successivi a quello della prova scritta, avrà luogo la prova orale, che non potrà durare meno di 30 minuti.

Art. 16. — Per la prova scritta ed orale la Commissione dispone di 20 punti ciascuna.

L'esame e la classificazione dei titoli si fa solo per coloro che hanno almeno 6[10 tanto nella prova scritta quanto nella prova orale, e si tiene conto:

a) dei titoli di studio, delle pubblicazioni presentate dal candidato e del risultato dei concorsi precedenti nella Amministrazione dei Convitti.

b) della bontà del servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni dello Stato, degli incarichi speciali avuti dopo l'ingresso in carriera nei Convitti nazionali delle benemerenze di guerra (ferite, medaglie al valore e attestazioni speciali di merito di guerra), e del servizio militare prestato come combattente.

I voti meritati dal candidato nelle prove di esame non fanno media con quelli ad esso assegnati per i titoli e per la bontà del servizio.

La Commissione dispone di 60 punti complessivamente per valutare i titoli, la bontà del servizio e le benemerenze del candidato.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo sono considerate nei riguardi del concorso come titoli di demerito.

Per effetto di questo la Commissione può diminuire di un congruo numero di punti la votazione complessiva assegnata al concorrente.

Art. 17. — La graduatoria del concorso ai posti di vice rettore e di economo non può comprendere un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso, e non può esservi incluso chi non abbia almeno riportato 7[10 in ciascuna prova di esame e 42 punti per i titoli.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna prova di esame e 36 punti per i titoli.

I vincitori sono nominati per ordine di graduatoria.

Art. 19, capo 3° — L'attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuti i 21 anni e non superati i 40, alla data dell'avviso di concorso.

Art. 21, comma 3°. — I componenti di questa Commissione e quelli delle due Commissioni di cui all'art. 6 saranno compensati secondo le norme del R. decreto 14 settembre 1918, n. 1311, e del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221.

Art. 23. — Gli esami consteranno di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta sarà su argomento storico letterario, la prova orale si farà sui programmi che saranno stabiliti dal Ministero nel bando di concorso e verteranno sulle seguenti materie: 1° letteratura italiana; 2° storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni; 3° nozioni di pedagogia e di igiene; 4° nozioni di diritto costituzionale e amministrativo; 5° nozioni di aritmetica e contabilità.

Art. 24, ultimo comma. — Per la prova scritta sono assegnate ai candidati 6 ore dalla dettatura del tema.

Ai membri della Commissione di vigilanza competerà la diaria di L. 10.

Art. 26. — Terminata la classificazione della prova scritta, la Commissione procederà all'esame dei titoli, tenendo conto

a) dei titoli di studio;

b) dei titoli didattici e del servizio lodevole prestato come istitutore avventizio o tirocinante;

c) delle benemerenze di guerra (ferite, medaglie al valore e

testazioni speciali di meriti di guerra) e del servizio militare prestato come combattente.

La Commissione dispone di 60 punti.

Art. 27. — Per la prova orale la Commissione chiamerà secondo turno da essa stabilito, un candidato per volta a rispondere su tte le materie prescritte.

Ciascun candidato sarà interrogato per non meno di 30 minuti alla parte del programma che la Commissione riterrà opportuno.

Art. 28. — Per classificare la prova scritta e orale la Commissione dispone di 20 minuti per ciascuna.

Art. 29. — Non sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano meritato meno di 6/10 nella prova scritta.

Art. 31, comma 1°. — Possono essere compresi nella graduatoria candidati che abbiano riportato almeno 7/10 in ciascuna prova di esame e 42 punti per i titoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 5 ottobre 1921, n. 1569, *che reca provvedimenti per la estensione alle Nuove Provincie delle norme riguardanti le riparazioni e ricostruzioni degli stabili dello Stato e degli Enti pubblici danneggiati dalla guerra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925;

Veduto il R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2094;

Veduto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 1° settembre 1920, n. 1524;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, col ministro per i lavori pubblici e col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È demandata ai commissari generali civili, nei limiti strettamente necessari ed in quanto non siasi già provveduto a carico di fondi erariali:

a) la riparazione e ricostruzione delle opere stradali dello Stato, danneggiate o distrutte da fatti di guerra;

b) la riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici governativi danneggiati o distrutti da fatti di guerra;

c) la manutenzione delle strade che nell'antica zona delle operazioni di guerra siano state costruite con obbiettivi militari e che non siano più ritenute dall'autorità militare necessarie a tali scopi, purchè ne sia riconosciuta la pubblica utilità, e ciò fino alla loro classificazione o eventuale attribuzione ad altri Enti.

La classificazione di tali strade dovrà essere fatta entro un anno dalla pubblicazione di questo decreto.

Le somme necessarie ai fini di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) di questo articolo saranno approvate dal Ministero dei lavori pubblici, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Art. 2.

Il Ministero per le terre liberate è autorizzato a concedere a Provincie, a Comuni ed a Consorzi stradali sussidi in misura non superiore al 50 0/0 della spesa che essi debbono sostenere per straordinarie riparazioni di loro strade gravemente danneggiate o logorate da un traffico eccezionale, intenso per trasporti di truppa e di materiale bellico, salvo che alla riparazione delle strade non siasi già comunque provveduto.

Le somme occorrenti saranno prelevate dal capitolo all'uopo iscritto nel bilancio di detto Ministero per le analoghe erogazioni nei territori già occupati dal nemico.

Art. 3

È inoltre deferita ai commissari generali civili la esecuzione delle opere previste alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, modificato dal decreto Reale 6 ottobre 1919, n. 2094, quando gli Enti locali dimostrino esaurientemente di non poterle eseguire a loro cura diretta.

I commissari generali civili provvedono alla gestione tecnica economica ed amministrativa di tutti i lavori attinenti alle anzidette opere, secondo le norme vigenti nelle nuove Provincie.

Art. 4.

Per la esecuzione dei piani regolatori e per la ricostruzione e riparazione delle opere di interesse provinciale, comunale, di istituzioni pubbliche di beneficenza e delle chiese parrocchiali, di cui al primo comma del precedente articolo 3 si applicano le disposizioni del regolamento, approvato con R. decreto 1° settembre 1920, n. 1524, con le modificazioni stabilite negli articoli che seguono.

Art. 5.

Il termine stabilito dall'articolo 1 del regolamento citato nel precedente articolo, decorre dalla data della pubblicazione di questo decreto.

Le attribuzioni affidate al Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra di Treviso dal regolamento stesso, sono demandate per il territorio della

rispettiva circoscrizione, ai commissari generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina, che le eserciteranno a mezzo dei Comitati di cui all'art. 6.

Le attribuzioni conferite al prefetto, sono devolute al commissario generale civile.

Art. 6.

Tutti i progetti di lavori menzionati all'art. 3 e le provviste di importo superiore a L. 50.000 sono approvati da un Comitato da istituirsi presso ciascun Commissariato generale civil , e così composto:

1° un delegato del commissario generale civile che lo presiede,

2° un funzionario superiore del genio civile;

3° il capo del dipartimento tecnico o della sezione lavori pubblici del Commissariato generale civile;

4° un rappresentante del Ministero del tesoro

Delle deliberazioni deve essere data immediata comunicazione di volta in volta al Ministero per le terre liberate e a quello per il tesoro. Le deliberazioni che si riferiscono a questioni di massima, per essere esecutive, devono essere approvate dai Ministeri per le terre liberate e per il tesoro.

I Comitati non possono in nessun modo assumere personale; essi devono valersi del personale già a disposizione dei Commissariati generali civili.

Art. 7.

Quando l'importo dei progetti o quello delle forniture indicati nel 1° comma del precedente articolo 6 sia inferiore a L. 50,000, l'approvazione dei progetti stessi e delle provviste è demandata al funzionario superiore del Genio civile, che fa parte del Comitato.

L'approvazione si effettua mediante apposizione di visto.

Anche di tali approvazioni dovrà essere inviato elenco al Ministero delle terre liberate e a quello del tesoro.

Art. 8.

I commissari generali civili provvedono trimestralmente alla compilazione dei rendiconti pei pagamenti effettuati.

Essi sono tenuti direttamente responsabili delle somme erogate e devono sottoporre alla Corte dei conti, pel tramite del Ministero delle terre liberate, i detti rendiconti. Le aperture di credito verranno fatte in base alle necessità. I conti devono anche essere firmati dal capo dell'ufficio di ragioneria del Commissariato che risponde della loro regolarità, e su di essi il Ministero per le terre liberate può disporre la esecuzione di ulteriori riscontri.

I ministri del tesoro e delle terre liberate possono

Commissariato in quanto concerne la esecuzi[one del] presente decreto.

Art. 9.

Per la esecuzione dei lavori demandati ai c[ommis]sari generali civili della Venezia Giulia e Tri[dentina] potranno essere emessi a favore dei commissar[i] mandati a disposizione per somma non ecce[dente] 10 milioni per ciascun mandato.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in esecuzione dal [giorno] della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del [sigi]llo Stato, sia inserto nella raccolta ufficial[e delle] leggi e dei decreti del Regno d'Italia, manda[ndo a c]hiunque spetti di osservarlo e di farlo osserva[re].

Dato a Racconigi, addì 5 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE N[AVA] — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1578, ***che istit[uisce un] Collegio di probi-viri per l'« Albergo e M[ensa »] con sede in Genova.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazi[one]

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 13 ottobre 1918, n. 167[2];

Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 103;

Visto il R. decreto 31 luglio 1921, n. 1098;

Ritenuta l'opportunità di istituire un Collegio [di pro]bi-viri per l'« Albergo e Mensa » con sede in [Genova] e con giurisdizione sul territorio del circondari[o];

Sulla proposta del Nostro ministro segret[ario di] Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di c[oncerto] con quello della giustizia e degli affari di cult[o];

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un Collegio di probiviri per l'« [Albergo] e Mensa » con sede in Genova e con giurisdiz[ione sul] territorio del circondario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito d[el sigillo] dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficia[le delle] leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mand[ando a] chiunque spetti di osservarlo e di farlo osserv[are].

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BENEDUCE — ROD[INÒ].

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.